



ALLEGATO N. 1

COMUNE di MONFALCONE (Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)



Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune di Monfalcone ha istituito, con deliberazione consiliare n. 5/24 dd. 21/02/2005, l'addizionale comunale all'IRPEF con efficacia a valere dal 1° gennaio 2005 in ragione della misura massima dello 0,1% consentita per il 2005, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale, risultino avere domicilio fiscale nel comune medesimo. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E SOGLIA DI ESENZIONE

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente la misura di 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) della succitata legge n. 296/2006. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 convertito dalla Legge 14/09/2011 n. 148, nonché dell'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, è prevista la possibilità di adottare aliquote differenziate in ragione degli stessi scaglioni di reddito imponibile IRPEF, rispettando il principio di progressività.
2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune ma, in caso di mancata approvazione, le stesse si intendono prorogate di anno in anno, così come statuito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
4. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1, comma 142 lett. a-bis) della legge n. 296/2006, può essere stabilita una soglia di esenzione a favore dei contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali. Detta soglia di esenzione deve essere intesa come limite al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale, mentre se viene superato tale limite, l'addizionale è dovuta sull'intero reddito.



Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 360/1998, come integrato dall'art. 1, comma 142, lett. b), della legge 27/12/2006 n. 296. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente secondo le modalità previste dalla precitata norma di legge.
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 296/2006.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.